

**ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA**

**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**RICORSO EX ART. 414 COD. PROC. CIV.** nell'interesse dei dottori, tutti richiedenti l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la provincia di Messina, per le rispettive classi di concorso, come di seguito indicate:

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Cod. fiscale</b>	<b>Classe di concorso</b>
Aloisio	Davide	LSADVD82H28F158X	A020; A040; A041; A047; A060
Amorini	Maria	MRNMRA75S55F158A	A057; A060; A059; A050; A031; A028; A015; A034
Pirrotta	Giovanni	PRRGNN79P10F206T	A041 (ex 42/A); A026 (ex 47/A); A047 (48/A);
Torre	Ilenia	TRRLNI82M45F206D	A046

tutti rappresentati e difesi - giusta procura in calce al presente atto - dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliario in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15.

Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ., si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax 081.372.13.20 – pec.guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

(ricorrenti)

**CONTRO** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Direttore Generale p.t.;

(Amministrazioni resistenti)

**A) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA** del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per la provincia di Messina, di cui all'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, siccome docenti ritualmente abilitati all'insegnamento in virtù del possesso



del titolo di Dottore di Ricerca rilasciato da Università italiana, e pertinente per Settore Scientifico Disciplinare alle materie afferenti alle classi concorsuali indicate in epigrafe,

**B) PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA** delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento dei ricorrenti nelle suddette graduatorie attualmente vigenti, valide per il triennio 2017/2020, e nelle successive, da approvarsi a seguito del prossimo procedimento di aggiornamento,

**C) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001** di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: **1)** del D.M. 1 giugno 2017 n. 374, con il quale il Ministero resistente disciplinava e dava avvio alle operazioni di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20, nella parte in cui individua i titoli di accesso, se e qualora interpretato nel senso di escludere i docenti muniti del titolo di Dottore di Ricerca, ; **2)** per illegittimità derivata, delle graduatorie d'istituto nelle more approvate per le classi concorsuali in questione, siccome attuative della censurata preclusione; **3)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti dei ricorrenti.

#### **F A T T O**

I ricorrenti sono docenti che da anni operano nelle scuole statali in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato conferiti ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, essendo stati nominati negli anni quali supplenti su posti



previsti nell'organico dell'Amministrazione scolastica, a seguito di scorrimento della relativa graduatoria d'istituto (**doc. 2**).

In tal senso, occorre sin d'ora rimarcare che i ricorrenti devono ritenersi abilitati all'insegnamento siccome in possesso del titolo di Dottore di Ricerca rilasciato da Università Italiana, validamente riconosciuta, e pertinente per Settore Scientifico Disciplinare alle materie afferenti alle classi concorsuali indicate in epigrafe (**doc. 3**).

Ad ogni modo, al fine di meglio comprendere le censure sollevate nel presente ricorso, occorre preliminarmente ricostruire il quadro giuridico che disciplina il titolo di Dottore di Ricerca nell'ordinamento vigente.

\* \* \* \* \*

Il Dottorato di Ricerca è stato introdotto nel sistema universitario con D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, quale massimo titolo accademico conseguibile nel percorso di studio e formazione dell'ordinamento nazionale.

Esso è infatti diretto a valorizzare l'esperienza maturata da quei soggetti che, nello svolgimento di attività di ricerca successive al diploma di laurea presso Università o Consorzi Universitari, abbiano offerto contributi originali alla conoscenza in settori disciplinari o interdisciplinari. In tal senso, tale percorso è preordinato all'approfondimento delle metodologie per la ricerca scientifica.

Successivamente, nell'ambito del processo di riforma internazionale del sistema di istruzione superiore (meglio noto come "Processo di Bologna"), l'art. 4 della L. 3 luglio 1998 n. 210, prima, e l'art. 19 della L. 30 dicembre 2010 n. 240, poi, hanno esaltato il ruolo del Dottorato di Ricerca, terzo livello degli studi universitari, equiparandolo al Ph.D (Doctor of Philosophy) dei paesi



anglosassoni ed a titoli analoghi presenti in altri paesi, anche dalla Comunità europea.

Si tratta di titoli che, è bene sin d'ora rimarcare, sono equiparati all'abilitazione all'insegnamento negli ordinamenti nazionali di origine e, come tali, possono essere spesi anche ai fini dell'accesso alla carriera di docente nelle scuole statali italiane.

A seguito delle cennate riforme, il conseguimento del Dottorato di Ricerca è utile a dimostrare il possesso di rilevanti conoscenze, capacità ed abilità nelle materie oggetto del corso, dando prova inconfutabile della piena padronanza in ordine a tutti gli aspetti non solo contenutistici, ma anche scientifici e didattici della disciplina di riferimento.

Al riguardo, si consideri che il Dottorato di Ricerca si consegue all'esito di un corso triennale predisposto dalle Università ed accreditato dal Ministero resistente soltanto se sono rispettati rigorosi parametri organizzativi e di rilevanza scientifica, volti ad assicurare la serietà delle attività formative (**doc. 3**).

Inoltre, al suddetto corso, di durata triennale, si accede soltanto se si supera una selezione concorsuale a carattere internazionale, connotata da prove di elevata difficoltà finalizzate a valutare le particolari attitudini dei candidati.

Nell'ambito del percorso formativo, i Dottori di Ricerca hanno la possibilità di acquisire una preparazione avanzata nell'ambito del settore disciplinare di riferimento, sviluppando una considerevole autonomia scientifica, indispensabile non solo all'interno della carriera accademica. (**cfr. doc. 4: Regolamenti Ministeriali**)

Non solo: essi maturano importanti e qualificanti esperienze didattiche, dal momento che sono costantemente impegnati nell'insegnamento, mediante



svolgimento di lezioni frontali in sostituzione del docente ovvero anche con titolarità di corsi sussidiari o integrativi ai sensi dell'art. 4, co. 8 della L. 3 luglio 1998 n. 210, nelle attività di assistenza ai discenti, ed infine nelle valutazioni in quanto nominati nelle commissioni di esame sia per le prove finali che per la verifica dei progetti di ricerca.

Del resto, proprio in ragione dell'ampio bagaglio di conoscenze e competenze acquisite, il Dottorato di Ricerca costituisce titolo preferenziale per l'affidamento degli incarichi di docenza universitaria a contratto ai sensi dell'art. 23 della L. 23 dicembre 2010 n. 240.

Ma vi è di più! Il suddetto titolo rappresenta altresì qualifica utile per il conferimento delle docenze proprio nell'ambito dei corsi di abilitazione all'insegnamento di cui al DM 10 settembre 2010 n. 249 (TFA) ed al DM 25 marzo 2013 n. 81 (PAS), come ben si evince dai bandi pubblicati dagli Atenei per assegnare gli incarichi in parola (**doc. 5**).

\* \* \* \* \*

Ai fini di cui è causa, poi, occorre considerare che il giudice amministrativo, proprio in considerazione della rilevanza del percorso formativo in questione, ha riconosciuto in via cautelare ai soggetti in possesso del titolo di Dottore di Ricerca la possibilità di partecipare all'ultima tornata concorsuale per il reclutamento del personale docente nelle scuole statali, ancorché riservata ai docenti muniti di abilitazione all'insegnamento secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 110 della L. 13 luglio 2015 n. 107.

Al riguardo, infatti, è stato evidenziato che *«(...) la questione relativa all'equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione ai fini per cui è causa appare oggettivamente controvertibile o perlomeno non manifestamente infondata»* (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 13 novembre 2017 n. 4881;



Cons. Stato, Sez. VI, 10 novembre 2017 n. 4848; Cons. Stato, Sez. VI, 25 settembre 2017 n. 4066; Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2017 n. 1937; Cons. Stato, Sez. VI, 14 aprile 2017 n. 1593; Cons. Stato, Sez. VI, 3 novembre 2016 n. 4904, cfr. **doc. 6**), così sospendendo gli effetti del bando impugnato nella parte in cui precludeva ai Dottori di Ricerca l'ammissione al concorso.

Ma vi è di più. A seguito di apposita petizione presentata (**doc. 7**), il Parlamento Europeo ha riconosciuto l'ammissibilità delle contestazioni sollevate avverso la disciplina nazionale di settore laddove intesa nel senso di non prevedere l'equipollenza di tale titolo di studio all'abilitazione all'insegnamento, in contrasto con quanto invece previsto negli altri ordinamenti dei paesi afferenti all'Unione Europea.

\* \* \* \* \*

Orbene, gli effetti pienamente abilitativi all'insegnamento che conseguono al possesso del titolo di Dottore di Ricerca, di cui i ricorrenti sono titolari, legittimano la richiesta di inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, invero ingiustamente negata dal Ministero resistente.

In modo assolutamente illegittimo, infatti, il D.M. 1 giugno 2017 n. 374 (**doc. 8**), recante disciplina delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/2020, non prevedeva tra i titoli di accesso anche il Dottorato di Ricerca.

\* \* \* \* \*

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

### **DIRITTO**



**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L. 3 LUGLIO 1998  
N. 210. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 19 E 23 DELLA L.  
30 DICEMBRE 2010 N. 240. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI  
ARTT. 3 E 4 DEL D. LGS. 9 NOVEMBRE 2007 N. 206. VIOLAZIONE E FALSA  
APPLICAZIONE DEL D. LGS. 28 GENNAIO 2016 N. 15. VIOLAZIONE E FALSA  
APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE. ECCESSO DI  
POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ.**

Come rilevato in fatto, ai ricorrenti è ingiustamente precluso l'accesso alla II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131 benché gli stessi siano Dottori di Ricerca in un settore scientifico disciplinare coerente e pertinente con le materie di insegnamento afferenti alle classi concorsuali indicate in epigrafe.

Il titolo *de quo*, infatti, deve ritenersi pienamente equipollente all'abilitazione all'insegnamento prevista dall'art. 4 della L. 19 novembre 1990 n. 341, e conseguibile all'esito dei percorsi formativi negli anni attivati e riformati dal Ministero resistente (SISS prima, TFA e PAS poi).

In tal senso, la natura e gli effetti del Dottorato di Ricerca ben possono essere apprezzati alla luce dell'importanza ad esso assegnata dall'ordinamento giuridico, tenuto conto che si tratta del massimo grado di istruzione previsto. Del resto, alla base del conferimento degli incarichi di docenza universitaria e finanche nell'ambito delle attività di formazione e tutoraggio previste nei percorsi abilitanti all'insegnamento, vi è proprio il Dottorato di Ricerca.

In tal senso, i soggetti in possesso di tale titolo sono stati chiamati a preparare i docenti delle scuole statali, trasferendo loro le conoscenze necessarie all'espletamento delle relative mansioni nell'ambito dell'intero corso di studi



seguito, e quindi sia per il conseguimento della Laurea che dell'abilitazione all'insegnamento.

Del resto, è circostanza notoria che il ruolo svolto dai Dottori di Ricerca abbia assunto un peso preponderante nel sistema accademico, tenuto conto che essi sono spesso chiamati a sopperire le carenze di organico delle Università svolgendo funzioni non solo di ricerca, ma anche di didattica frontale, di assistenza agli studenti e di verifica dei risultati.

Il docente abilitato, quindi, ha sicuramente avuto un Dottore di Ricerca quale proprio referente nel percorso formativo seguito, in una delle molteplici qualità in cui questi può essere stato coinvolto, come assistente all'Università, docente nei corsi accademici, di tutor o insegnante nei TFA, ecc.

Ed invero, secondo un principio logico prima ancora che giuridico, deve ritenersi che *plus semper in se continet quod est minus*, dal momento che non avrebbe senso alcuno attribuire al Dottorato di Ricerca un valore minore di quello dell'abilitazione all'insegnamento. In altri e più chiari termini, gli effetti derivanti dal titolo abilitativo (TFA e/o PAS) non possono che ritenersi compresi in quelli, più ampi, che scaturiscono dal titolo (Dottorato di Ricerca) che consente di espletare funzioni di docenza nello stesso percorso formativo abilitante.

Ne deriva che se il Dottore di Ricerca è legittimato a preparare gli studenti universitari, nonché a formare gli stessi docenti delle scuole statali di ogni ordine e grado, egli è implicitamente preparato anche a svolgere attività didattiche nell'ambito di un ordinamento di studi inferiore (ad esempio, scuola primaria e secondaria).

Alla luce di quanto rilevato, in assenza di una esplicita preclusione normativa, non assume alcun fondamento giuridico l'impedimento opposto dai





regolamenti ministeriali all'inserimento dei Dottori di Ricerca nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe al paradosso di considerare tali soggetti, con ampia e consolidata esperienza formativa nonché considerevole conoscenza delle materie disciplinari, alla stregua dei neo-laureati, legittimati ad inserirsi nella III fascia delle graduatorie *de quibus*, riservate appunto ai docenti non abilitati.

\* \* \* \* \*

Ma vi è di più. Come noto, il Dottorato di Ricerca disciplinato dall'ordinamento nazionale è equivalente a titoli analoghi previsti nei paesi dell'Unione Europe (Ph.D. o altri), che invece danno diritto ad accedere alla carriera di docente.

In tal senso, in attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, il Ministero resistente è tenuto a riconoscere in favore dei possessori di tali titoli esteri l'equipollenza all'abilitazione nazionale all'insegnamento.

Con ogni evidenza, quindi, il comportamento assunto dal Ministero resistente è suscettibile di integrare una grave violazione dei diritti fondamentali del lavoratore, stante la patente disparità di trattamento in pregiudizio dei titolari di Dottorato di Ricerca rilasciato dalle Università italiane.

A fronte di un titolo di studio identico, infatti, gli spazi di esercizio della professione di docente vengono ad essere gravemente compromessi, ancorché le posizioni siano assolutamente omogenee.

La contestata preclusione all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, quindi, si pone in stridente contrasto con i principi di rango costituzionale e comunitario, volti a tutelare il libero esercizio dell'attività



professionale sull'intero territorio comunitario senza discriminazioni dovute alla nazionalità.

\* \* \* \* \*

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi nella parte in cui non riconoscono l'equipollenza dell'esperienza professionale maturata dai candidati come titolo equivalente al titolo abilitativo ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

In modo contraddittorio ed illogico, infatti, il Ministero resistente finisce con il pregiudicare lo *status* lavorativo di quei professionisti che, operando in modo continuativo nell'ambito della formazione e della didattica, hanno potuto acquisire un rilevante bagaglio di competenze e di esperienze nello svolgimento delle attività di insegnamento.

Si tratta, evidentemente, di una formazione professionale acquisita nel concreto espletamento delle funzioni di docente che viene ad essere ingiustamente disconosciuta a fronte della collocazione in III fascia (quindi tra i soggetti privi di abilitazione), benché l'ordinamento comunitario la riconosca sufficiente ed adeguata al fine di accedere stabilmente all'impiego e quindi equivalente ai titoli di formazione ed abilitazione professionale.

Orbene, occorre osservare che l'ordinamento di settore non riconnette affatto la possibilità di esercitare le mansioni di docente all'acquisizione di una preventiva abilitazione, bensì legittima l'accesso a tale carriera sulla base del possesso di un valido titolo di studio.

In questo senso, i DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39, 9 febbraio 2005, n. 22 e 9 luglio 2009 prevedono che per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente aver positivamente terminato percorsi formativi



(laurea specialistica, magistrale o altro titolo equipollente), specificatamente determinati in relazione a ciascuna classe concorsuale.

Ne deriva, pertanto, che l'abilitazione all'insegnamento non rappresenta in alcun modo un presupposto necessario ed indefettibile per lo svolgimento delle funzioni *de quibus*, sicché risulta del tutto irragionevole e sproporzionata la preclusione all'inserimento nella II fascia nonostante il riconoscimento dei pieni effetti abilitativi dei diplomi conseguiti.

Come evidente, i titoli di studio in questione, attribuendo il diritto allo svolgimento della funzione di docente, devono intendersi quali "qualifiche professionali" secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario in ordine alle professioni regolamentate.

Si tratta di principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù dei quali l'accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un certificato e altro titolo comunque rilasciato da un'autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita) ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto, sulla scorta di tali principi comunitari, deve ritenersi che le procedure abilitanti previste dall'ordinamento nazionale (SSIS prima e TFA o PAS poi) non diano luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione regolamentata, bensì costituiscano delle mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento. Vale ribadire, infatti, che il diritto all'esercizio della professione avviene non in



virtù di tali procedure, quanto piuttosto in ragione di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il personale nominato con contratti di supplenza in base ai predetti titoli di studio, infatti, opera – sebbene in via precaria – quale docente a tutti gli effetti ed è pienamente equiparato al personale di ruolo. L'Amministrazione resistente affida loro tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente che vengono espletate in totale autonomia, posto che il personale in questione svolge normalmente i compiti afferenti al ruolo, quali a titolo esemplificativo: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio.

Inoltre, i docenti nominati siccome muniti dei citati titoli di studio (quindi in possesso di idonea qualifica professionale), nell'ambito dell'attività di servizio, possono adottare atti avente valore legale ai fini della valutazione degli studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio.

Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non certo configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, quindi, non costituiscono una “qualifica professionale” ai sensi dell'ordinamento comunitario.

Ma vi è di più. Ad ulteriore riprova della circostanza che l'abilitazione non costituisce qualifica professionale, va rimarcato che l'art. 1, co. 79 della L. n. 107/2015 statuisce che *«Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in*



*classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso».*

Come ben si evince dal chiaro tenore letterale del predetto disposto normativo, è di palmare evidenza che l'abilitazione continua a non rappresentare una condizione di accesso alla professione *de qua*, dal momento che gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti che ne sono sprovvisti, purché siano idonei in virtù dei titoli di studio conseguiti. Alla luce del delineato quadro normativo, pertanto, è affetta da un insanabile vizio di illegittimità, siccome irragionevole e sproporzionata, la decisione di estromettere dalla II fascia delle graduatorie di istituto i docenti che sono comunque idonei allo svolgimento delle mansioni di insegnamento, siccome muniti di adeguate qualifiche professionali in ragione dei titoli di studio conseguiti, a nulla rilevando la mancata abilitazione.

#### **QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

Il diritto all'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto in favore dei docenti muniti di Dottorato di Ricerca nonché di titoli di studio validi all'accesso alle corrispondenti classi di concorso, da intendersi quali specifiche "qualifiche professionali", rinviene il proprio fondamento nei principi inderogabili previsti dall'ordinamento comunitario e recepiti dall'ordinamento nazionale.

La preclusione opposta dal Ministero resistente, quindi, si pone in contrasto con i principi fondamentali dettati dalle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE,



recepite dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15) e pertanto va disapplicata.

Ad ogni modo, in via meramente gradata, si solleva sin d'ora l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 4, della L. 19 novembre 1990 n. 341 nonché dell'art. 4 della L. 3 maggio 1999 n. 124, per manifesta violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, tutela del diritto al lavoro e di parità accesso agli uffici pubblici (artt. 3, 97, 35 e 51 Cost.), per violazione dei principi fondamentali di tutela del legittimo affidamento, nonché per palese violazione dei principi comunitari dettati dalle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE in tema di accesso alle professioni regolamentate (art. 117 Cost.).

Riservandosi in prosieguo ogni ulteriore e più approfondita argomentazione, giova osservare che l'irragionevolezza della norma in parola risulta di palmare evidenza sol che si consideri che l'inserimento in questione è impedito ai docenti che sono muniti di un titolo di studio che rappresenta il massimo livello di istruzione conseguibile nell'ordinamento nazionale, e che dà diritto a svolgere con priorità attività di docenza nell'ambito di corsi universitari e degli stessi percorsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali.

In tal senso, la contestata preclusione appare assolutamente contraddittoria, illogica ed incoerente rispetto al regime giuridico ed agli effetti legali riconosciuti dall'ordinamento nazionale, ed in particolare dall'art. 4 della L. 3 luglio 1998 n. 2010 e dagli artt. 19 e 23 della L. 30 dicembre 2010 n. 240, al Dottorato di Ricerca.

Con ogni più ampia riserva di meglio argomentare, precisare e motivare le ragioni di incostituzionalità nel corso del giudizio.



**TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO**

I ricorrenti, tutti rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono a codesto on.le Tribunale affinché, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia:

**A) ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per la provincia di Messina, di cui all'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, siccome docenti ritualmente abilitati all'insegnamento in virtù del possesso del titolo di Dottore di Ricerca rilasciato da Università italiana, e pertinente per Settore Scientifico Disciplinare alle materie afferenti alle classi concorsuali indicate in epigrafe,

**B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento dei ricorrenti nelle suddette graduatorie attualmente vigenti, valide per il triennio 2017/2020, e nelle successive, da approvarsi a seguito del prossimo procedimento di aggiornamento,

**C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE DISAPPLICARE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001** qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: **1)** del D.M. 1 giugno 2017 n. 374, con il quale il Ministero resistente disciplinava e dava avvio alle operazioni di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20, nella parte in cui individua i titoli di accesso, se e qualora interpretato nel senso di escludere i docenti muniti del titolo di Dottore di Ricerca, ; **2)** per illegittimità derivata, delle graduatorie d'istituto nelle more approvate per le classi



concorsuali in questione, siccome attuative della censurata preclusione; **3)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti dei ricorrenti.

Con vittoria di spese e competenze professionali e con attribuzione al procuratore antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile, sicché il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

Napoli, 15 dicembre 2017

(avv. Guido Marone)

Si offre in comunicazione la seguente documentazione:

- doc. 1 D.M. 13 giugno 2007 n. 131, recante regolamento per il conferimento di supplenze;
- doc. 2 Domande di inserimento;
- doc. 3 Diploma di Dottore di Ricerca, conseguito dai ricorrenti;
- doc. 4 Regolamenti ministeriali per l'accreditamento dei corsi di Dottorato di Ricerca. DM 30 aprile 1999 n. 224 e DM 8 febbraio 2013;
- doc. 5 Bandi per il conferimento di attività didattiche nell'ambito dei corsi di abilitazione all'insegnamento, di cui al DM 10 settembre 2010 n. 249 (TFA) ed al DM 25 marzo 2013 n. 81 (PAS), ove si evince che il Dottorato di Ricerca è titolo preferenziale;
- doc. 6 Cons. Stato, Sez. VI, 13 novembre 2017 n. 4881; Cons. Stato, Sez. VI, 10 novembre 2017 n. 4848; Cons. Stato, Sez. VI, 25 settembre 2017 n. 4066; Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2017 n. 1937; Cons.





Stato, Sez. VI, 14 aprile 2017 n. 1593; Cons. Stato, Sez. VI, 3 novembre 2016 n. 4904;

doc. 7     Esito petizione n. 389/2016 presentata al Parlamento Europea da associazione sindacale in merito all'equipollenza del dottorato di ricerca all'abilitazione all'insegnamento, come risulta dai registri consultabili sul portale istituzionale all'indirizzo <http://www.europarl.europa.eu/portal/it>;

doc. 8     D.M. n. 374 del 1° giugno 2017.

Napoli, 15 dicembre 2017

(avv. Guido Marone)

